REGOLAMENTO (CE) N. 3368/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone (2), in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994 e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 24 febbraio 1993 tra il Regno di Svezia e la Repubblica estone, la Svezia e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 21 gennaio 1994 tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica estone, la Finlandia e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, conformemente agli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1995 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1995, i risultati delle consultazioni con l'Estonia;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque dell'Estonia, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Estonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone, pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 590 400 ecu.

2. Il contributo finanziario di cui all'articolo 8 dell'accordo in parola pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 59 000 ecu.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, per quanto concerne i nuovi Stati membri, il presente regolamento entra in vigore alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 2.
(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque dell'Estonia per il 1995

(In tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunitá	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	III d	600	Danimarca	345
			Finlandia	50
			Germania	155
			Svezia	50
Aringa	III d	10 500	Danimarca	5 700
			Germania	4 300
			Svezia	500
Salmone	III d	5 000 (1)	Danimarca	2 700 (1)
			Finlandia	2 000 (1)
			Germania	300 (1)
Spratto	III d	22 500	Danimarca	15 800
			Germania	4 200
			Svezia	2 500
Aringa/Spratto	III d	2 000	Finlandia	2 000

(1) Numero di singoli pesci.